Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 593/2007 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2007

relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 140 del 1.6.2007, pag. 3)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 1356/2008 della Commissione del 23 dicembre 2008	L 350	46	30.12.2008
►**M2**	Regolamento (UE) n. 494/2012 della Commissione dell'11 giugno 2012	L 151	22	12.6.2012

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 593/2007 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2007

relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, che stabilisce regole comuni nel settore dell'aviazione civile e istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ([1]), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

previa consultazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione ([2]), stabilisce i diritti e gli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia»).

(2) Le entrate dell'Agenzia sono costituite da un contributo della Comunità e dei paesi terzi europei che sono parti degli accordi di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1592/2002, dai diritti pagati dai richiedenti di certificati e approvazioni rilasciati, mantenuti o modificati dall'Agenzia, e dagli onorari per pubblicazioni, trattamento dei ricorsi, formazione e altri servizi prestati dall'Agenzia.

(3) Le entrate e le spese dell'Agenzia devono risultare in pareggio.

(4) I diritti e gli onorari previsti dal presente regolamento, espressi in euro, devono esclusivamente essere richiesti e riscossi dall'Agenzia. Devono essere fissati in modo trasparente, equo e uniforme.

(5) I diritti riscossi dall'Agenzia non devono compromettere la competitività delle industrie europee interessate. Inoltre, devono fondarsi su basi che tengano debitamente conto della capacità contributiva delle piccole imprese.

(6) Premesso che la sicurezza dell'aviazione civile è la priorità preminente, l'Agenzia deve tenere pienamente conto del rapporto costi-benefici nell'espletamento delle funzioni affidatele.

([1]) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

([2]) GU L 81 del 30.3.2005, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 779/2006 (GU L 137 del 25.5.2006, pag. 3).

▼B

(7) L'ubicazione geografica delle imprese sul territorio degli Stati membri non deve costituire un fattore di discriminazione. Di conseguenza, le spese di trasporto sostenute in connessione con i compiti di certificazione effettuati per conto di tali imprese devono essere aggregate e suddivise fra i richiedenti.

(8) Il richiedente deve essere informato, nei limiti del possibile, dell'importo che dovrà pagare per il servizio che gli sarà reso e delle modalità di pagamento prima dell'inizio della prestazione del servizio. I criteri che servono per determinare l'importo devono essere chiari, uniformi e pubblici. Qualora sia impossibile determinare tale importo in anticipo, il richiedente deve esserne informato prima dell'inizio della prestazione del servizio. In tal caso, prima della prestazione devono essere convenute modalità chiare di valutazione della somma da pagare.

(9) Agli operatori deve essere garantita una buona visibilità finanziaria in modo da poter prevedere in anticipo l'ammontare dei diritti che saranno tenuti a corrispondere. Al tempo stesso, è necessario garantire l'equilibrio tra la spesa globale sostenuta dall'Agenzia per eseguire le operazioni di certificazione e le entrate costituite dai diritti riscossi. Pertanto, in base ai risultati finanziari e alle previsioni dell'Agenzia, deve essere permessa una revisione annuale delle tariffe.

(10) Le parti interessate devono essere consultate prima di qualsiasi modificazione dei diritti. Inoltre, l'Agenzia deve fornire periodicamente alle parti interessate le informazioni relative alla base e alle modalità di calcolo dei diritti. Tali informazioni devono fornire alle parti interessate un'idea delle spese sostenute dall'Agenzia e della sua produttività.

(11) Le tariffe fissate dal presente regolamento devono basarsi sulle previsioni dell'Agenzia in relazione al suo carico di lavoro e ai costi corrispondenti.

(12) Il presente regolamento è soggetto a revisione entro cinque anni decorrenti dalla sua entrata in vigore.

(13) È necessario abrogare il regolamento (CE) n. 488/2005.

(14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito l'Agenzia) come corrispettivo dei servizi da essa resi, compresa la fornitura di merci.

▼M2

In particolare, esso determina i casi in cui sono dovuti i diritti e gli onorari di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 216/2008, i relativi importi e le modalità di pagamento.

▼B

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

▼M2

a) «diritti»: le somme riscosse dall'Agenzia e dovute dai richiedenti per operazioni di certificazione;

b) «onorari»: le somme riscosse dall'Agenzia e dovute dai richiedenti che fruiscono dei servizi, diversi dalle operazioni di certificazione, resi dall'Agenzia, compresa la fornitura di merci;

c) «operazioni di certificazione»: tutte le attività svolte dall'Agenzia, direttamente o indirettamente necessarie al rilascio, al mantenimento e alla modifica dei certificati di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative regole di attuazione;

d) «richiedente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda di beneficiare di un'operazione di certificazione o di un servizio reso dall'Agenzia;

▼B

e) «spese di viaggio»: le spese di vitto e alloggio, le somme destinate a casi imprevisti e le indennità di trasferta riconosciute al personale nell'ambito delle operazioni di certificazione;

f) «costo effettivo»: la spesa effettivamente sostenuta dall'Agenzia;

CAPO II

DIRITTI

Articolo 3

1. I diritti garantiscono entrate globali sufficienti a coprire tutti i costi derivanti dalle operazioni di certificazione, compresi i costi per le correlate funzioni di sorveglianza continua.

2. L'Agenzia distingue quali tra le sue entrate e le sue spese siano imputabili alle operazioni di certificazione. A tal fine:

a) i diritti riscossi dall'Agenzia come corrispettivo delle operazioni di certificazione sono destinati a un conto distinto e sono oggetto di una contabilità distinta;

b) l'Agenzia stabilisce una contabilità analitica, distinta in entrate e in spese.

3. I diritti sono oggetto di una valutazione globale provvisoria all'inizio di ciascun esercizio finanziario. Tale valutazione ha luogo sulla base dei precedenti risultati finanziari dell'Agenzia, del bilancio preventivo delle spese e delle entrate e del programma di lavoro previsto.

▼B

Se, alla fine dell'esercizio finanziario, le entrate globali derivanti dai diritti riscossi, che costituiscono un'entrata assegnata all'Agenzia a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1592/2002, supera il costo complessivo delle operazioni di certificazione, l'eccedente viene utilizzato per finanziare operazioni di certificazione in conformità al regolamento finanziario dell'Agenzia.

Articolo 4

Il diritto che il richiedente deve corrispondere per una determinata operazione di certificazione è costituito da:

a) una parte fissa, il cui importo varia in funzione dell'operazione di cui trattasi, in modo da rispecchiare le spese sostenute dall'Agenzia nell'esecuzione di tale operazione. I diversi valori della parte fissa sono riportati nelle parti I e III dell'allegato; oppure

b) una parte variabile, proporzionale al carico di lavoro corrispondente, espressa in numero di ore da moltiplicare per la tariffa oraria. La tariffa oraria deve rispecchiare tutte le spese derivanti dalle operazioni di certificazione. Le operazioni di certificazione che vengono fatturate su base oraria, nonché la tariffa oraria applicabile, sono indicate nella parte II dell'allegato.

▼M2

In applicazione di futuri regolamenti, l'Agenzia può riscuotere diritti conformemente alla parte II dell'allegato per operazioni di certificazione diverse da quelle di cui alla parte I dell'allegato.

Gli eventuali cambiamenti intervenuti nell'impresa, che sono comunicati all'Agenzia e ne condizionano l'approvazione, possono comportare il ricalcolo dei diritti di sorveglianza dovuti che sarà applicabile a partire dalla successiva griglia tariffaria.

▼B

Articolo 5

1. Gli importi di cui all'allegato sono pubblicati nella pubblicazione ufficiale dell'Agenzia.

2. Tali importi sono indicizzati ogni anno in funzione del tasso di inflazione indicato nella parte V dell'allegato.

3. Se necessario l'allegato viene rivisto annualmente.

4. L'Agenzia comunica ogni anno alla Commissione, al consiglio d'amministrazione e all'organo consultivo delle parti interessate, istituiti a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1592/2002, informazioni sugli elementi che concorrono a determinare il livello dei diritti. Tali informazioni consistono in particolare in una ripartizione delle spese relative agli esercizi anteriori e posteriori. L'Agenzia comunica parimenti, due volte all'anno, alla Commissione, al consiglio d'amministrazione e all'organo consultivo delle parti interessate, informazioni relative ai risultati indicati nella parte VI dell'allegato e gli indicatori di rendimento di cui al paragrafo 5.

▼B

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Agenzia adotta, previa consultazione dell'organo consultivo delle parti interessate, una serie di indicatori di rendimento tenendo conto, in particolare, delle informazioni indicate nella parte VI dell'allegato.

6. L'Agenzia consulta l'organo consultivo delle parti interessate prima di esprimere un parere su qualsiasi modifica dei diritti. Nel corso di tale consultazione, l'Agenzia rende conto delle motivazioni sottese ad ogni proposta intesa a modificare l'ammontare dei diritti.

▼M1

Articolo 6

Salvo quanto disposto all'articolo 4, nel caso in cui un'operazione di certificazione venga eseguita, interamente o in parte, al di fuori dei territori degli Stati membri, le spese di viaggio sostenute al di fuori di tali territori sono incluse nei diritti fatturati al richiedente, secondo la formula:

$$d = f + v + h - e$$

dove:

d = diritto dovuto

f = diritto corrispondente all'operazione effettuata, come indicato nell'allegato

v = spese di viaggio

h = tempo impiegato dagli esperti sui mezzi di trasporto, fatturato in base alla tariffa oraria di cui alla parte II

e = media delle spese di viaggio all'interno dei territori degli Stati membri, incluso il tempo medio passato sui mezzi di trasporto all'interno dei territori degli Stati membri moltiplicato per la tariffa oraria indicata alla parte II.

▼B

Articolo 7

Su domanda del richiedente e previo consenso del direttore esecutivo dell'Agenzia, può essere effettuata in via eccezionale un'operazione di certificazione nel modo seguente:

a) destinandovi categorie del personale che l'Agenzia normalmente non incaricherebbe secondo le procedure abituali; e/o

b) destinandovi mezzi umani in modo che l'operazione venga eseguita entro un termine più breve di quello normalmente richiesto dalle procedure abituali dell'Agenzia.

In tal caso, ai diritti riscossi viene applicata una maggiorazione eccezionale per compensare integralmente i costi sostenuti dall'Agenzia per soddisfare questa particolare domanda.

▼**M2**

Articolo 8

1. I diritti sono dovuti dal richiedente e pagabili in euro. Le condizioni di pagamento sono comunicate ai richiedenti tramite il sito web dell'Agenzia. Il richiedente versa per intero i diritti, comprese le eventuali spese bancarie relative al pagamento, prima del rilascio, del mantenimento o della modifica del certificato, a meno che l'Agenzia, tenuto debitamente conto dei rischi finanziari, non decida altrimenti. I diritti sono versati entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura al richiedente da parte dell'Agenzia. La domanda può essere annullata o il certificato può essere sospeso o revocato in caso di mancato pagamento dei diritti entro la scadenza dei termini e previa notifica inviata dall'Agenzia.

2. L'Agenzia può fatturare i diritti in un'unica soluzione dopo aver ricevuto la domanda o all'inizio del periodo annuale o del periodo di sorveglianza.

3. Per le operazioni di certificazione che comportano il pagamento di diritti calcolati su base oraria, l'Agenzia fornisce al richiedente, a richiesta, un preventivo di spesa. Il preventivo è modificato dall'Agenzia qualora l'operazione si riveli più semplice e più rapida di quanto previsto inizialmente o, al contrario, più complessa e più lunga di quanto l'Agenzia poteva ragionevolmente prevedere.

4. Se, dopo la verifica di una domanda, l'Agenzia decide di non accogliere la stessa, tutti i diritti riscossi vengono restituiti al richiedente, ad eccezione dell'importo destinato a coprire i costi amministrativi del trattamento della domanda. Detto importo è pari a due volte la tariffa oraria indicata nella parte II dell'allegato. Qualora l'Agenzia abbia prova del fatto che la capacità finanziaria del richiedente è a rischio, può rifiutare una domanda a meno che il richiedente non fornisca una garanzia bancaria o un deposito vincolato. L'Agenzia può inoltre rifiutare una domanda qualora il richiedente non abbia onorato gli importi dovuti per operazioni di certificazione o servizi prestati dall'Agenzia, a meno che il richiedente non corrisponda nel frattempo tali importi.

5. Qualora l'Agenzia debba interrompere un'operazione di certificazione perché i mezzi del richiedente sono insufficienti o perché quest'ultimo non adempie ai suoi obblighi, ovvero perché questi decide di rinunciare alla domanda o di posporre il suo progetto, il saldo di tutti i diritti dovuti, calcolato su base oraria per il periodo in corso di 12 mesi, ma non eccedente il diritto fisso applicabile, deve essere pagato integralmente nel momento in cui l'Agenzia interrompe il suo lavoro, assieme ad eventuali altri importi dovuti in quel momento. Il corrispondente numero di ore viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II dell'allegato. Qualora l'Agenzia, su domanda del richiedente, riprenda un'operazione di certificazione interrotta in precedenza, tale operazione viene fatturata come nuovo progetto.

6. Se il titolare di un certificato rinuncia al certificato corrispondente o l'Agenzia revoca il certificato, il saldo di tutti i diritti dovuti, calcolato su base oraria ma non eccedente il diritto fisso applicabile, deve essere pagato integralmente nel momento in cui avviene la rinuncia o la revoca, assieme ad eventuali altri importi dovuti in quel momento. Il corrispondente numero di ore viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II dell'allegato.

▼M2

7. Se l'Agenzia sospende il certificato a causa del mancato pagamento dei diritti annuali o dei diritti per la sorveglianza o perché il richiedente non è conforme ai requisiti applicabili, il relativo periodo di tariffazione non viene interrotto.

▼B

Articolo 9

I diritti sono richiesti e riscossi esclusivamente dall'Agenzia.

Gli Stati membri non riscuotono diritti per le operazioni di certificazione neppure nel caso in cui li effettuino per conto dell'Agenzia.

L'Agenzia rimborsa gli Stati membri per le operazioni di certificazione che questi ultimi effettuano per conto di essa.

CAPO III

ONORARI

Articolo 10

1. L'Agenzia riscuote onorari per tutti i servizi che essa rende ai richiedenti, compresa la fornitura di merci, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 3.

Sono tuttavia forniti a titolo gratuito:

a) i documenti e le informazioni trasmessi, sotto qualsiasi forma, a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]);

b) i documenti disponibili gratuitamente sul sito Internet dell'Agenzia.

▼M2

_____

▼B

Articolo 11

L'importo degli onorari riscossi dall'Agenzia è pari al costo effettivo del servizio reso, compreso il costo della sua messa a disposizione del richiedente. A tal fine il tempo impiegato dall'Agenzia per fornire il servizio viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II dell'Allegato.

▼M2

Per il trattamento dei ricorsi presentati a norma dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) sono corrisposti onorari, il cui importo è fissato nella parte IV dell'allegato. Il ricorrente, se è una persona giuridica, è tenuto a presentare all'Agenzia un certificato sottoscritto da un funzionario autorizzato dell'impresa interessata indicante il fatturato del ricorrente. Il suddetto certificato deve essere allegato alla notifica del ricorso. Gli onorari per il ricorso sono versati entro 60 giorni di calendario dalla data di presentazione del ricorso all'Agenzia secondo la procedura applicabile istituita dalla stessa. In caso di mancato pagamento entro tale termine, il ricorso viene respinto dalla commissione di ricorso. Se il ricorso si conclude a favore del ricorrente, l'Agenzia provvede immediatamente a rimborsare gli onorari versati.

_____

([1]) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
([2]) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

▼M2

Su richiesta del richiedente può essergli fornita una stima dell'importo degli onorari prima della prestazione del servizio. Il preventivo è modificato dall'Agenzia qualora l'operazione si riveli più semplice e più rapida di quanto previsto inizialmente o, al contrario, più complessa e più lunga di quanto l'Agenzia poteva ragionevolmente prevedere.

▼B

Articolo 12

Gli onorari sono dovuti dal richiedente o, in caso di ricorso, dalla persona fisica o giuridica che propone il ricorso.

Gli onorari devono essere pagati in euro.

Il richiedente provvede affinché all'Agenzia sia versato l'intero importo dovuto. Eventuali spese bancarie connesse al pagamento sono a carico del richiedente.

Salvo diverso accordo tra l'Agenzia e il richiedente o la persona fisica o giuridica che propone il ricorso, gli onorari sono dovuti prima che il servizio venga prestato ovvero prima che venga avviato il procedimento di ricorso.

▼M1

_____

▼B

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 13

Il regolamento (CE) n. 488/2005 è abrogato.

Articolo 14

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 2007. La sua applicazione è soggetta alle seguenti condizioni:

a) i diritti indicati nelle tabelle da 1 a 5 della parte I dell'allegato si applicano a tutti i certificati rilasciati dopo il 1º giugno 2007;

b) i diritti indicati nella tabella 6 della parte I dell'allegato si applicano ai diritti annui riscossi dopo il 1º giugno 2007;

c) per i richiedenti cui sono stati fatturati i diritti per la sorveglianza di cui al punto vi) dell'allegato al regolamento (CE) n. 488/2005 anteriormente al 1º giugno 2007, i diritti indicati nella tabella 7 della parte I dell'allegato si applicano dal primo versamento annuale dovuto dopo la fine del periodo di tre anni di cui al punto vi) dell'allegato al regolamento (CE) n. 488/2005;

▼B

d) per i richiedenti ai quali sono stati fatturati i diritti per la sorveglianza di cui ai punti viii), x), xiii) o xi) dell'allegato al regolamento (CE) n. 488/2005 anteriormente al 1º giugno 2007, i diritti per la sorveglianza indicati rispettivamente nelle tabelle 8, 9 e 10 della parte I e al punto 2 della parte III dell'allegato al presente regolamento si applicano dal primo versamento annuale dovuto dopo la fine dei periodi di due anni indicati ai punti viii), x) e xiii) dell'allegato al regolamento (CE) n. 488/2005.

2. In deroga all'articolo 13, il regolamento (CE) n. 488/2005 continua ad essere applicabile in relazione a tutti i diritti e onorari che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente regolamento ai sensi del paragrafo 1.

▼M1

_____

▼M2

3. L'allegato del regolamento è riesaminato periodicamente per garantire che significative informazioni relative alle ipotesi sulle entrate e spese dell'Agenzia trovino debito riscontro negli importi dei diritti e degli onorari da essa riscossi. Se necessario, il presente regolamento e il relativo allegato possono essere rivisti entro un massimo di cinque anni dall'entrata in vigore.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Indice

Parte I: Operazioni soggette a un diritto fisso

Parte II: Operazioni soggette a tariffazione oraria

Parte III: Diritti applicabili ad altri compiti concernenti la certificazione

Parte IV: Onorari per il trattamento dei ricorsi

Parte V: Tasso di inflazione annuo

Parte VI: Informazioni sulle prestazioni

Nota esplicativa

(1) I diritti e le tariffe sono espressi in euro.

(2) I diritti relativi ai prodotti di cui alle Tabelle da 1 a 4 della Parte I sono calcolati per operazione e per periodo di 12 mesi. Successivamente al primo periodo di 12 mesi, all'occorrenza, i diritti sono calcolati pro rata temporis (1/365 del diritto fisso applicabile, per ogni giorno successivo). I diritti di cui alla Tabella 5 sono applicati per operazione. I diritti di cui alla Tabella 6 sono applicati per periodi di 12 mesi.

(3) Con riferimento ai diritti applicabili alle organizzazioni di cui alle Tabelle da 7 a 10 della Parte I, i diritti per l'approvazione sono applicati una tantum e i diritti per la sorveglianza sono calcolati sulla base di periodo di 12 mesi.

(4) Per le operazioni soggette a tariffa oraria di cui alla Parte II si calcola la tariffa oraria applicabile, come indicato nella presente Parte, moltiplicata per l'effettivo numero di ore lavorative impiegate dall'Agenzia, o per il numero di ore stabilito nella presente Parte.

(5) Le specifiche di certificazione (CS — *certification specifications*) richiamate nel presente allegato sono quelle adottate in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1592/2002 e pubblicate nella pubblicazione ufficiale dell'Agenzia in base alla decisione 2003/8 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) del 30 ottobre 2003 (www.easa.europa.eu).

(6) «Velivoli ad ala rotante di grandi dimensioni» si riferiscono ai CS 29 e CS 27 cat. A; «velivoli ad ala rotante di piccole dimensioni»: CS 27 con peso massimo al decollo (MTOW) inferiore a 3 175 kg e limitati a 4 posti, compreso il pilota, e CS VLR; «velivoli ad ala rotante di medie dimensioni»: altri CS 27.

▼M1

(7) Per «modello derivato» si intende un certificato di omologazione modificato, secondo la definizione e la richiesta del titolare del certificato di omologazione.

▼B

(8) Nelle Tabelle 1, 2 e 6 della Parte I, i valori delle «parti» si riferiscono ai prezzi che figurano nel pertinente listino prezzi del costruttore.

▼M1

(9) Nelle tabelle 3 e 4 della parte I, «Semplice», «Standard» e «Complesso» si riferiscono a quanto segue:

	Semplice	Standard	Complesso
Certificati EASA di omologazione supplementare (STC) Modifiche progettuali EASA di maggiore entità Riparazioni EASA di maggiore entità	STC, modifiche progettuali o riparazioni di maggior entità, che implichino soltanto metodi di giustificazione correnti e comprovati, per i quali una serie completa di dati (descrizione, lista di controllo e documenti di conformità) può essere trasmessa al momento della domanda e dei quali il richiedente ha un'esperienza comprovata, e che possono essere valutati dal responsabile del progetto di certificazione, da solo o con la partecipazione di un solo esperto della disciplina	Tutti gli altri STC, modifiche progettuali o riparazioni di maggiore entità	Modifica progettuale di maggiore entità o STC significativo (*)
STC convalidati conformemente ad un accordo bilaterale	Base (**)	Non base (**)	STC non base (**) quando l'autorità di certificazione (**) ha classificato la modifica come «significativa» (*)
Modifica progettuale di maggiore entità convalidata conformemente ad un accordo bilaterale	Modifiche progettuali di maggiore entità di livello 2 (**) se non sono accettate automaticamente (***).	Livello 1 (**)	Modifiche progettuali di maggiore entità di livello 1 (**) quando l'autorità di certificazione (**) ha classificato la modifica come «di portata significativa» (*)
Riparazioni di maggiore entità convalidate conformemente ad un accordo bilaterale	n. p. (accettazione automatica)	Riparazioni su componenti critici (**)	n. p.

(*) La definizione di «significativo» figura al paragrafo 21A.101, lettera b) dell'allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003.
(**) Per le definizioni di «base», «non-base», «livello 1», «livello 2», «componenti critici» e «autorità di certificazione», cfr. l'accordo bilaterale applicabile in base al quale avviene la convalida.
(***) I criteri di accettazione automatica dell'EASA per le modifiche di maggiore entità di livello 2 sono definite nella «EASA Executive Director Decision 2004/04/CF», o nell'accordo bilaterale applicabile in base al quale avviene la convalida.

▼B

(10) Nella tabella 7 della Parte I, le imprese di progettazione sono classificate come segue:

Campo di applicazione dell'accordo rispetto alle imprese di progettazione	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C
DOA 1 Titolari di certificati di omologazione del tipo	Altamente complesso/ grande	Complesso/medio	Poco complesso/molto piccolo

▼B

Campo di applicazione dell'accordo rispetto alle imprese di progettazione	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C
DOA 2 STC/Modifiche/Riparazioni	Senza limiti	Limitato (campi tecnici)	Limitato (dimensioni dell'aeromobile)
DOA 3 Modifiche/Riparazioni di minore entità			

(11) Nella tabella 8 della Parte I, il fatturato considerato è quello relativo alle attività che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo.

(12) Nelle tabelle 7, 9 e 10 della Parte I, il numero del personale considerato è quello del personale che partecipa alle attività che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo.

PARTE I

Operazioni soggette a un diritto fisso

▼M1

Tabella 1: Certificati di omologazione e certificati ristretti di omologazione [di cui ai capitoli B e O dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 [1]**]**

(EUR)

	Diritti fissi
Aeromobili a velatura fissa	
Oltre 150 t	2 600 000
Compresi tra 50 e 150 t	1 330 000
Compresi tra 22 e 50 t	1 060 000
Compresi tra 5,7 e 22 t	410 000
Compresi tra 2 e 5,7 t	227 000
Fino a 2 t	12 000
Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti	6 000
Aeromobili ad ala rotante	
Grandi	525 000
Medi	265 000
Piccoli	20 000
Altri	
Aerostati	6 000
Propulsione	
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW	365 000

[1] GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

▼**M1**

(EUR)

	Diritti fissi
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW	185 000
Motori non a turbina	30 000
Motori non a turbina CS 22 H, CS VLR App. B	15 000
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t	10 250
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t	2 925
Parti:	
Valore superiore a 20 000 EUR	2 000
Valore compreso tra 2 000 e 20 000 EUR	1 000
Valore inferiore a 2 000 EUR	500

Tabella 2: Modelli derivati dei certificati di omologazione e dei certificati ristretti di omologazione

(EUR)

	Diritti fissi ([1])
Aeromobili a velatura fissa	
Oltre 150 t	1 000 000
Compresi tra 50 e 150 t	500 000
Compresi tra 22 e 50 t	400 000
Compresi tra 5,7 e 22 t	160 000
Compresi tra 2 e 5,7 t	80 000
Fino a 2 t	2 800
Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti	2 400
Aeromobili ad ala rotante	
Grandi	200 000
Medi	100 000
Piccoli	6 000
Altri	
Aerostati	2 400
Propulsione	
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW	100 000
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW	50 000

▼**M1**

(EUR)

	Diritti fissi ([1])
Motori non a turbina	10 000
Motori non a turbina CS 22 H, CS VLR App. B	5 000
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t	2 500
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t	770
Parti	
Valore superiore a 20 000 EUR	1 000
Valore compreso tra 2 000 e 20 000 EUR	600
Valore inferiore a 2 000 EUR	350

([1]) Per modelli derivati che comportano modifiche sostanziali al progetto di tipo, descritto al capitolo B dell'allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003, si applica il diritto del rispettivo certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definito alla tabella 1.

Tabella 3: Certificati di omologazione supplementari [di cui al capitolo E dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

(EUR)

	Diritti fissi ([1])		
	Complesso	Standard	Semplice
Aeromobili a velatura fissa			
Oltre 150 t	25 000	6 000	3 000
Compresi tra 50 e 150 t	13 000	5 000	2 500
Compresi tra 22 e 50 t	8 500	3 750	1 875
Compresi tra 5,7 e 22 t	5 500	2 500	1 250
Compresi tra 2 e 5,7 t	3 800	1 750	875
Fino a 2 t	1 600	1 000	500
Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti	250	250	250
Aeromobili ad ala rotante			
Grandi	11 000	4 000	2 000
Medi	5 000	2 000	1 000
Piccoli	900	400	250
Altri			
Aerostati	800	400	250
Propulsione			
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW	12 000	5 000	2 500
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW	5 800	2 500	1 250

▼**M1**

(EUR)

	Diritti fissi (1)		
	Complesso	Standard	Semplice
Motori non a turbina	2 800	1 250	625
Motori non a turbina CS 22 H, CS VLR App. B	1 400	625	300
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t	2 000	1 000	500
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t	1 500	750	375

(1) Per certificati di omologazione supplementari che comportano modifiche sostanziali, di cui al capitolo B dell'allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003, si applica il diritto del rispettivo certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definito alla tabella 1.

Tabella 4: Modifiche di maggiore entità e riparazioni maggiori [di cui ai capitoli D e M dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

(EUR)

	Diritti fissi (1) (2)		
	Complesso	Standard	Semplice
Aeromobili a velatura fissa			
Oltre 150 t	20 000	6 000	3 000
Compresi tra 50 e 150 t	9 000	4 000	2 000
Compresi tra 22 e 50 t	6 500	3 000	1 500
Compresi tra 5,7 e 22 t	4 500	2 000	1 000
Compresi tra 2 e 5,7 t	3 000	1 400	700
Fino a 2 t	1 100	500	250
Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti	250	250	250
Aeromobili ad ala rotante			
Grandi	10 000	4 000	2 000
Medi	4 500	2 000	1 000
Piccoli	850	400	250
Altri			
Aerostati	850	400	250
Propulsione			
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW	5 000	2 000	1 000
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW	2 500	1 000	500
Motori non a turbina	1 300	600	300
Motori non a turbina CS 22 H, CS VLR App. B	600	300	250

▼**M1**

(EUR)

	Diritti fissi (1) (2)		
	Complesso	Standard	Semplice
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t	250	250	250
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t	250	250	250

(1) Per modifiche di maggiore entità che comportano modifiche sostanziali, di cui al capitolo B dell'allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003, si applica il diritto del rispettivo certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definito alla tabella 1.
(2) Modifiche e riparazioni al gruppo ausiliario di potenza vengono addebitate come modifiche e riparazioni a motori della stessa potenza nominale.

Tabella 5: Modifiche di minore entità e riparazioni minori [di cui ai capitoli D e M dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

(EUR)

	Diritti fissi (1) (2)
Aeromobili a velatura fissa	
Oltre 150 t	500
Compresi tra 50 e 150 t	500
Compresi tra 22 e 50 t	500
Compresi tra 5,7 e 22 t	500
Compresi tra 2 e 5,7 t	250
Fino a 2 t	250
Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti	250
Aeromobili ad ala rotante	
Grandi	500
Medi	500
Piccoli	250
Altri	
Aerostati	250
Propulsione	
Motori a turbina	500
Motori non a turbina	250
Elica	250

(1) I diritti elencati nella presente tabella non si applicano alle modifiche e riparazioni di minore entità effettuate da un'impresa di progettazione conformemente al paragrafo 21A.263, lettera c), punto 2), della parte 21, del capitolo J, dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003.
(2) Modifiche e riparazioni al gruppo ausiliario di potenza vengono addebitate come modifiche e riparazioni a motori della stessa potenza nominale.

▼**M1**

Tabella 6: Diritti annuali riscossi dai titolari di certificati di omologazione e certificati ristretti di omologazione AESA ed altri certificati di omologazione ritenuti accettabili a norma del regolamento (CE) n. 1592/2002

(EUR)

	Diritti fissi (1) (2) (3)	
	Progettazione UE	Progettazione non UE
Aeromobili a velatura fissa		
Oltre 150 t	270 000	90 000
Compresi tra 50 e 150 t	150 000	50 000
Compresi tra 22 e 50 t	80 000	27 000
Compresi tra 5,7 e 22 t	17 000	5 700
Compresi tra 2 e 5,7 t	4 000	1 400
Fino a 2 t	2 000	670
Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti	900	300
Aeromobili ad ala rotante		
Grandi	65 000	21 700
Medi	30 000	10 000
Piccoli	3 000	1 000
Altri		
Aerostati	900	300
Propulsione		
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW	40 000	13 000
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW	6 000	2 000
Motori non a turbina	1 000	350
Motori non a turbina CS 22 H, CS VLR App. B	500	250
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t	750	250
Parti		
Valore superiore a 20 000 EUR	2 000	700
Valore compreso tra 2 000 e 20 000 EUR	1 000	350

▼M1

(EUR)

	Diritti fissi (1) (2) (3)	
	Progettazione UE	Progettazione non UE
Valore inferiore a 2 000 EUR	500	250

(1) Per la versione cargo di un aeromobile munito di proprio certificato di omologazione si applica un coefficiente dello 0,85 al diritto riscosso per la equivalente versione passeggeri.

(2) Per i titolari di certificati multipli di omologazione e/o certificati multipli ristretti di omologazione, è praticata una riduzione dell'importo del diritto annuo sul secondo e sui successivi certificati di omologazione, o certificati ristretti di omologazione, per prodotti della medesima categoria, come indicato nella seguente tabella:

Prodotti della medesima categoria	Riduzione applicata all'importo del diritto fisso
1º	0 %
2º	10 %
3º	20 %
4º	30 %
5º	40 %
6º	50 %
7º	60 %
8º	70 %
9º	80 %
10º	90 %
11º e prodotti e successivi	100 %

(3) Per aeromobili dei quali a livello mondiale sono registrati meno di 50 esemplari, le attività relative al mantenimento dell'aeronavigabilità saranno calcolate su base oraria, alla tariffa oraria indicata nella parte II dell'allegato, fino all'importo massimo applicabile alla corrispondente categoria di aeromobili. Per prodotti, parti o pertinenze che costituiscono elementi diversi dall'aeromobile, la limitazione si applica al numero di aeromobili sui quali il prodotto, la parte o la pertinenza in questione è stata installata.

▼B

Tabella 7: Approvazione DOA per le imprese di progettazione [di cui al capitolo J dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

(EUR)

	DOA 1A	DOA 1B DOA 2A	DOA 1C DOA 2B DOA 3A	DOA 2C DOA 3B	DOA 3C
	Diritti di approvazione				
Personale interessato: meno di 10	11 250	9 000	6 750	4 500	3 600
da 10 a 49	31 500	22 500	13 500	9 000	—
da 50 a 399	90 000	67 500	45 000	36 000	—
da 400 a 999	180 000	135 000	112 500	99 000	—

▼B

(EUR)

	DOA 1A	DOA 1B DOA 2A	DOA 1C DOA 2B DOA 3A	DOA 2C DOA 3B	DOA 3C
	Diritti di approvazione				
da 1 000 a 2 499	360 000	—	—	—	—
da 2 500 a 5 000	540 000	—	—	—	—
oltre 5 000	3 000 000	—	—	—	—
	Diritti per la sorveglianza				
Personale coinvolto: meno di 10	5 625	4 500	3 375	2 250	1 800
da 10 a 49	15 750	11 250	6 750	4 500	—
da 50 a 399	45 000	33 750	22 500	18 000	—
da 400 a 999	90 000	67 500	56 250	49 500	—
da 1 000 a 2 499	180 000	—	—	—	—
da 2 500 a 5 000	270 000	—	—	—	—
oltre 5 000	1 500 000	—	—	—	—

Tabella 8: Approvazione dell'impresa di produzione (POA) [di cui al capitolo G dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

(EUR)

	Diritti di approvazione	Diritti per la sorveglianza
Fatturato: inferiore a 1 000 000 EUR	9 000	6 500
compreso tra 1 000 000 e 4 999 999	38 000	28 000
compreso tra 5 000 000 e 9 999 999	58 000	43 000
compreso tra 10 000 000 e 49 999 999	75 000	57 000
compreso tra 50 000 000 e 99 999 999	270 000	200 000
compreso tra 100 000 000 e 499 999 999	305 000	230 000
compreso tra 500 000 000 e 999 999 999	630 000	475 000
Oltre 999 999 999	900 000	2 000 000

Tabella 9: Approvazione dell'impresa di manutenzione [di cui all'allegato I, capitolo F, e allegato II del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione (*)]

(EUR)

	Diritti di approvazione ([1])	Diritti per la sorveglianza ([1])
Personale coinvolto: meno di 5	3 000	2 300
compreso tra 5 e 9	5 000	4 000

▼B

(EUR)

	Diritti di approvazione (1)	Diritti per la sorveglianza (1)
compreso tra 10 e 49	11 000	8 000
compreso tra 50 e 99	22 000	16 000
compreso tra 100 e 499	32 000	23 000
compreso tra 500 e 999	43 000	32 000
Oltre 999	53 000	43 000

(1) Il diritto da applicare si compone di un diritto fisso calcolato sulla base del numero del personale coinvolto nell'operazione, più il diritto o i diritti fissi calcolati sulla base della classifica tecnica.

(EUR)

Classifica tecnica	Diritto fisso calcolato in base alla classifica tecnica (1)
A 1	11 000
A 2	2 500
A 3	5 000
A 4	500
B 1	5 000
B 2	2 500
B 3	500
C	500

(1) Le organizzazioni che detengono diverse classifiche A e B sono soggette soltanto al diritto più elevato. Per le organizzazioni che detengono diverse classifiche C e/o D, ciascuna classifica è soggetta al diritto corrispondente alla classifica «C».

(*) Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 376/2007 (GU L 94 del 4.4.2007, pag. 18).

Tabella 10: Approvazione delle organizzazioni che svolgono attività di formazione sulla manutenzione [di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2042/2003]

(EUR)

	Diritti di approvazione	Diritti per la sorveglianza
Personale coinvolto: meno di 5	4 000	3 000
compreso tra 5 e 9	7 000	5 000
compreso tra 10 e 49	16 000	14 000
compreso tra 50 e 99	35 000	30 000
Oltre 99	42 000	40 000

▼B

PARTE II

Operazioni soggette a tariffazione oraria

1. Tariffa oraria

Tariffa oraria applicabile	225 EUR

▼M2

2. Base oraria relativa alle diverse operazioni ([1]):

Dimostrazione della capacità di progettazione tramite procedure alternative	Numero effettivo di ore
Produzione senza approvazione	Numero effettivo di ore
Metodi alternativi di conformità alle direttive di aeronavigabilità (Airworthiness Directives)	Numero effettivo di ore
Sostegno alla convalida (accettazione della certificazione EASA da parte di autorità estere)	Numero effettivo di ore
Assistenza tecnica richiesta da autorità estere	Numero effettivo di ore
Accettazione da parte dell'EASA delle relazioni del comitato di revisione della manutenzione	Numero effettivo di ore
Trasferimento di certificati	Numero effettivo di ore
Certificato dell'organizzazione di formazione approvata	Numero effettivo di ore
Certificato del centro aeromedico	Numero effettivo di ore
Certificato dell'organizzazione ATM-ANS	Numero effettivo di ore
Certificato dell'organizzazione di formazione dei controllori del traffico aereo	Numero effettivo di ore
Dati operativi relativi ai certificati di omologazione e alle modifiche ai certificati di omologazione e ai certificati supplementari di omologazione ([1])	Numero effettivo di ore
Certificato di abilitazione per dispositivi di simulazione per addestramento di volo	Numero effettivo di ore
Approvazione delle condizioni di volo ai fini del rilascio del permesso di volo	3 ore
Nuovo rilascio amministrativo di documenti	1 ora
Certificato di aeronavigabilità per l'esportazione (E-CoA) per aeromobili CS 25	6 ore
Certificato di aeronavigabilità per l'esportazione (E-CoA) per altri aeromobili	2 ore

([1]) Cfr. articoli 5 e 20 del regolamento (CE) n. 216/2008 e regolamento (CE) n. 1702/2003 e relative modifiche.

([1]) Si tratta di un elenco non esaustivo di operazioni. La mancata inclusione di un'operazione nella presente parte non implica automaticamente che una determinata operazione non possa essere effettuata dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

▼B

PARTE III

Diritti applicabili ad altri compiti concernenti la certificazione

1. Accettazione di approvazioni equivalenti alle approvazioni di cui alla parte 145 e alla parte 147 in conformità di vigenti accordi bilaterali

Nuove approvazioni (per domanda)	1 500 EUR
Rinnovi di approvazioni esistenti, per periodo di 12 mesi	750 EUR

2. Approvazione di un'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità [di cui alla parte M, capitolo G, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003]:

Nuove approvazioni (per domanda)	24 000 EUR
Rinnovi di approvazioni esistenti, per periodo di 12 mesi	18 000 EUR

3. Revisioni e/o modifiche singole al manuale di volo di un aeromobile:

   Le revisioni e modifiche singole sono considerate alla stregua di una modifica fatta al corrispondente prodotto.

▼M2

PARTE IV

Onorari per il trattamento dei ricorsi

Tutte le domande di ricorso sono soggette ad un onorario fisso indicato nella tabella, moltiplicato per il coefficiente relativo alla corrispondente categoria di onorari applicabili alla persona o all'impresa in questione.

Il ricorso è considerato ammissibile soltanto se il relativo onorario è stato versato.

Diritto fisso	10 000 EUR

Categorie di onorari applicabili alle persone fisiche	Coefficiente applicabile al diritto fisso
	0,1

Categorie di onorari applicabili alle imprese in funzione del fatturato del ricorrente (in euro)	Coefficiente applicabile al diritto fisso
inferiore a 100 001	0,25
compreso tra 100 001 e 1 200 000	0,5
compreso tra 1 200 001 e 2 500 000	0,75
compreso tra 2 500 001 e 5 000 000	1
compreso tra 5 000 001 e 50 000 000	2,5

▼M2

Categorie di onorari applicabili alle imprese in funzione del fatturato del ricorrente (in euro)	Coefficiente applicabile al diritto fisso
compreso tra 50 000 001 e 500 000 000	5
compreso tra 500 000 001 e 1 000 000 000	7,5
superiore a 1 000 000 000	10

▼B

PARTE V

Tasso di inflazione annuo

Gli importi indicati nelle Parti I, II e III sono indicizzati, in funzione del tasso di inflazione annuo determinato nella presente Parte. L'indicizzazione si applica alla data della ricorrenza annuale dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Tasso di inflazione annua applicabile:	IPCA EUROSTAT (tutte le voci) — EU 27 (2005 = 100) Variazione in percentuale/media dei 12 mesi
Valore del tasso da applicare:	Valore del tasso al 31 dicembre precedente l'applicazione dell'indicizzazione.

PARTE VI

Informazioni sulle prestazioni

Le seguenti informazioni sono riferite al semestre precedente alla loro comunicazione da parte dell'Agenzia in conformità dell'articolo 5.

Numero del personale dell'Agenzia che effettua operazioni attinenti alla certificazione
Numero di ore esternalizzate alle Amministrazioni nazionali dell'aviazione (NAA)
Costi totali di certificazione
Numero di operazioni attinenti alla certificazione effettuate (concluse o avviate) dall'Agenzia
Numero di operazioni attinenti alla certificazione effettuate (concluse o avviate) per conto dell'Agenzia
Numero di ore impiegate dal personale dell'Agenzia nelle attività relative al mantenimento dell'aeronavigabilità
Importo totale fatturato all'industria